



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

**SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE
UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI,
DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA
FATTURAZIONE ELETTRONICA**

**Indicazioni operative previste dall'allegato D al decreto attuativo di cui al comma
213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.**



STATO DEL DOCUMENTO

revisione	data	note
1.0.0	31 ottobre 2012	Versione iniziale
1.0.1	8 novembre 2012	Revisione
1.0.2	26 giugno 2013	Aggiornamento emanazione DM Fatturazione
1.0.3	31 marzo 2014	Aggiornamento conseguente alla circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 emanata dal Dipartimento delle Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1.0.4	23 giugno 2014	Aggiornamento conseguente al Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (GU n.95 del 24/04/2014) convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (GU n. 143 del 23/06/2014)

Sintesi dei cambiamenti

lista dei principali cambiamenti rispetto la revisione precedente:
Aggiornamento della data di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica per le PA indicate all'art. 6 c. 3 del DM n. 55 del 3 aprile 2013" e per le PA locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 al 31 marzo 2015

Redazione del documento	Verifica del documento
Fabio Massimi, Alberto Carletti	Maria Pia Giovannini

Indice dei contenuti

STATO DEL DOCUMENTO	2
DEFINIZIONI E ACRONIMI	5
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
DESTINATARI.....	7
PREMESSA.....	8
1. INDICAZIONI GENERALI	9
1.1 L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni	9
1.2 Cenni sulla struttura dell'IPA	9
1.3 Utilizzo dell'IPA ai fini della Fatturazione elettronica	10
1.3.1 Codice identificativo dell'Ufficio destinatario di Fattura elettronica.....	10
1.3.2 Data di avvio del servizio di Fatturazione elettronica	11
1.3.3 Il codice fiscale del servizio di Fatturazione elettronica	11
1.4 L'Ufficio di Fatturazione elettronica "Centrale".....	11
2. INDICAZIONI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	13
2.1 Procedure e modalità di interazione con l'IPA	13
2.2 Operazioni propedeutiche all'inserimento nell'IPA delle informazioni relative al servizio di fatturazione elettronica	13
2.2.1 Accredитamento all'IPA.....	13
2.2.2 Pubblicazione della struttura organizzativa	13
2.3 L'Ufficio destinatario di fattura elettronica	14
2.3.1 Creazione di un Ufficio.....	14
2.3.2 Aggiornamento di un Ufficio.....	15
2.3.3 Eliminazione di un Ufficio.....	15
2.4 Il servizio di Fatturazione elettronica	16



2.4.1	Inserimento del servizio di Fatturazione elettronica	16
2.4.2	Aggiornamento del servizio di Fatturazione elettronica	18
2.4.3	Eliminazione del servizio di Fatturazione elettronica.....	18
2.5	Gestione dell'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale".....	19
2.5.1	Creazione dell'Ufficio e del servizio di fatturazione elettronica "Centrale"	19
2.5.2	Aggiornamento dell'Ufficio e del servizio di fatturazione elettronica "Centrale"	21
2.5.3	Eliminazione dell'Ufficio e del servizio di fatturazione elettronica "Centrale"	21
2.6	Obblighi della PA.....	22
2.6.1	Comunicazione del "codice ufficio" ai fornitori.....	22
2.6.2	Tempestivo e corretto aggiornamento dell'IPA	22
3.	INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI.....	23
3.1	Fruibilità delle informazioni relative al servizio di Fatturazione elettronica pubblicate nell'IPA	23
3.1.1	Sito Web.....	23
3.1.2	Open data	25
3.1.3	LDAP	26
3.2	Contratti di fornitura in corso	26
3.3	Nuovi contratti di fornitura	26
3.4	Utilizzo dell'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale"	26
4.	PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE OPERATIVE.....	27
	ALLEGATO A – SCHEMA DI LETTERA DI COMUNICAZIONE DEI CODICI UFFICIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA AI FORNITORI.	28



DEFINIZIONI E ACRONIMI

Definizione/Acronimo	Descrizione
Agenzia per l'Italia Digitale/AgID	Agenzia, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del consiglio dei ministri, preposta alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana.
CAD	Codice dell'amministrazione digitale: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato con le modifiche e integrazioni successivamente introdotte. Il testo vigente del CAD è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/codice-amministrazione-digitale
IPA	Indice della Pubblica Amministrazione, gestito dell'Agenzia per l'Italia digitale, consultabile all'indirizzo http://www.indicepa.gov.it
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) è un protocollo standard per l'interrogazione e la gestione di archivi elettronici. Registrandosi al portale IPA è possibile fruire dei dati tramite interfaccia applicativa che utilizza il protocollo LDAP.
Open Data	Gli Open Data sono tipologie di dati liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione. Collegandosi al portale IPA è possibile effettuare il download di <i>dataset</i> conformi allo standard <i>Open Data</i> .
PEC	La Posta Elettronica Certificata disciplinata dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68, è un sistema di posta elettronica che fornisce al mittente documentazione elettronica, con valore legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.
SdI	Sistema di Interscambio rappresenta l'infrastruttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l'Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244).
UO	Unità organizzativa. Si definiscono Unità Organizzative gli uffici in cui è organizzata una Amministrazione. In questo documento Unità organizzativa e Ufficio sono utilizzati come sinonimi.
URI	Uniform Resource Identifier è una stringa che identifica univocamente una risorsa generica che può essere un indirizzo di un servizio web, un server FTP, ecc.



RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*" - Articolo 1, commi dal 209 al 214.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante "*Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*", pubblicato in G.U. n. 59 del 12 marzo 2014, S.O.;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*" (di seguito anche CAD).

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, recante "*Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze*". pubblicato in G.U. n. 103 del 3 maggio 2008;

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n.55, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, recante "*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*" pubblicato in G.U. n. 118 del 22 maggio 2013, di seguito indicato anche con DM Fatturazione.

Circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 emanata dal Dipartimento delle Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 pubblicato in G.U. n.95 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 pubblicata in G.U. n. 143 del 23 giugno 2014.



DESTINATARI

I destinatari del presente documento sono le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome e i loro intermediari, gli operatori economici fornitori della P.A. e i loro intermediari.



PREMESSA

Al fine di consentire al Sistema di Interscambio (SdI) di recapitare le fatture elettroniche alle P.A. destinatarie, tutti gli Uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali che si configurano come soggetti destinatari di fattura elettronica devono essere identificati per mezzo di un codice univoco denominato “Codice Univoco Ufficio” assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

L’IPA è l’anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica e, ai sensi dell’articolo 3 del DM n.55 del 3 aprile 2013 provvede ad assegnare il codice identificativo univoco agli uffici identificati dalle pubbliche amministrazioni come deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche, rendendo consultabili tali codici univoci.

Il presente documento, redatto in attuazione di quanto previsto dall’allegato D al decreto 3 aprile 2013 n. 55 fornisce le specifiche operative volte a favorire l’applicazione delle regole di *identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione elettronica* di cui all’articolo 1, comma 213, lettera a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.



1. INDICAZIONI GENERALI

1.1 L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è istituito dall'articolo 11 del DPCM del 3 dicembre 2013 pubblicato in GU n. 59 del 12 marzo 2014, S.O..

L'Agenzia per l'Italia Digitale - ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2 del CAD - garantisce la gestione e la disponibilità dei contenuti dell'IPA.

L'IPA rende disponibili le informazioni che le singole Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare relativamente alla propria struttura organizzativa.

Le suddette informazioni sono fruibili attraverso IPA in modalità pubblica attraverso un'interfaccia web o in formato Open data, oppure attraverso un accesso riservato in modalità LDAP.

L'accreditamento all'IPA e il tempestivo aggiornamento dei dati in esso contenuti è obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni, come previsto dall'art.12 del citato DPCM del 3 dicembre 2013 recante le *"Regole tecniche per il protocollo informatico"* e dall'art. 57-bis del CAD.

L'IPA è l'anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica ed è l'indice cui il Sistema di Interscambio (SdI) fa riferimento per le funzioni di indirizzamento delle fatture elettroniche agli uffici centrali e periferici delle pubbliche amministrazioni deputati al ricevimento delle fatture elettroniche.

1.2 Cenni sulla struttura dell'IPA

Per comodità di lettura è di seguito illustrata in estrema sintesi la struttura dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La documentazione completa circa le funzionalità e le modalità di accesso a tutti i servizi dell'IPA è disponibile all'indirizzo www.indicepa.gov.it.

L'IPA è composto da due componenti logiche distinte:

- l'indice delle Unità organizzative (**IUO**) contenente le informazioni relative alla struttura organizzativa delle amministrazioni accreditate presso l'indice;
- l'indice delle Aree Organizzative Omogenee (**IAOO**), organizzato per amministrazioni e contenente le informazioni sulla composizione delle relative AOO.

In particolare l'**IUO** descrive la struttura organizzativa di ciascuna amministrazione in termini di unità organizzative e della relativa struttura gerarchica.

Nella struttura gerarchica implementata dall'IPA, in conformità alla norma RFC 1777, il livello più alto corrisponde alla PA accreditata.

Al fine di caratterizzare in modo completo le entità trattate, sono state definite tre classi di oggetti corrispondenti a:

- "Amministrazione"
- "Area Organizzativa Omogenea"
- "Unità organizzativa" (Ufficio)

In particolare, le amministrazioni accreditate nell'IPA sono descritte mediante un oggetto "Amministrazione" e la relativa struttura organizzativa è descritta mediante uno o più elementi della classe "Unità organizzativa".

1.3 Utilizzo dell'IPA ai fini della Fatturazione elettronica

Nell'IPA gli uffici centrali e periferici destinatari della fatturazione elettronica sono definiti da oggetti di tipo "Unità organizzativa" ai quali è associato uno specifico servizio denominato "Fatturazione elettronica".

Ai fini della fatturazione elettronica sono di fondamentale importanza sia per le Amministrazioni sia per gli operatori economici e i loro intermediari le seguenti informazioni:

a) il codice identificativo dell'Ufficio destinatario di fattura elettronica (vedi §1.3.1)	Codice necessario ai fini dell'univoca identificazione degli uffici delle amministrazioni destinatari della fatturazione.
b) la data di avvio del servizio di fatturazione elettronica (vedi §1.3.2)	La data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è reso operativo dalla PA ai fini dell'invio della fatturazione elettronica.
c) il codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica (vedi §1.3.3)	Il codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica associato all'ufficio.

1.3.1 Codice identificativo dell'Ufficio destinatario di Fattura elettronica

Per ciascun Ufficio che l'Amministrazione definisce sull'IPA, il sistema assegna automaticamente un codice ufficio univoco all'interno dell'intera struttura dell'IPA valorizzando il campo "**Codice Univoco Ufficio**". Tale codice è una stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri.

L'Amministrazione, per ogni Unità organizzativa (Ufficio) destinataria di fattura elettronica, deve attivare il servizio di "Fatturazione elettronica", indicando le informazioni specificate nel paragrafo 2.4.1 "Inserimento del servizio di Fatturazione elettronica".

Il servizio di fatturazione elettronica può essere associato ad una Unità organizzativa di qualsiasi livello tra quelle definite nella struttura organizzativa dell'Amministrazione.

Il "**Codice Univoco Ufficio**" identificativo dell'Ufficio destinatario di fatturazione è l'informazione che gli Operatori economici fornitori della P.A. devono inserire nell'elemento "**CodiceDestinatario**" presente nel tracciato della Fattura elettronica (cfr. Allegato A al DM Fatturazione) al fine dell'identificazione univoca dell'Ufficio deputato al ricevimento della fattura elettronica. Tale informazione deve obbligatoriamente essere resa disponibile dalle Pubbliche amministrazioni agli operatori economici per consentire loro l'invio della fattura elettronica.



1.3.2 Data di avvio del servizio di Fatturazione elettronica

Per ogni servizio di “Fatturazione elettronica” associato ad un Ufficio, l'Amministrazione dovrà indicare la data di avvio del servizio stesso ovvero la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica sarà reso operativo per la ricezione delle fatture dei propri fornitori. A partire da tale data il Codice Univoco Ufficio, cui il servizio di fatturazione elettronica è associato, rappresenta un codice valido per la ricezione della fattura elettronica da parte dell'Amministrazione.

Il valore di tale data è stabilito da sistema secondo le seguenti regole:

- Per tutti gli Uffici destinatari di fattura elettronica delle Amministrazioni di cui all'art. 6 c. 2 del DM n. 55 del 3 aprile 2013, ovvero “*Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno*”, la data di avvio del servizio di fatturazione elettronica non potrà essere successiva al 6 giugno 2014;
- Per tutti gli Uffici destinatari di fattura elettronica delle Amministrazioni di cui all'art. 6 c. 3 del DM n. 55 del 3 aprile 2013, e delle Amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, la data di avvio del servizio di fatturazione elettronica non potrà essere successiva al 31 marzo 2015.

Le Amministrazioni che intendono avviare il servizio di fatturazione elettronica anticipatamente rispetto alle previsioni normative sopra richiamate, dovranno indicare sull'IPA la data di avvio anticipato del servizio di fatturazione, fermi restando gli obblighi di comunicazione di tale data all'Agenzia delle entrate, ente gestore dello SdI, e ai fornitori in base a quanto disposto all'art. 6 c. 1 del DM n. 55 del 3 aprile 2013.

1.3.3 Il codice fiscale del servizio di Fatturazione elettronica

Per ogni servizio di “Fatturazione elettronica” associato ad un Ufficio destinatario di fattura, l'IPA riporta uno ed un solo codice fiscale assegnato a quell'ufficio.

L'Amministrazione potrà indicare lo stesso codice fiscale per più di un Ufficio destinatario di fattura elettronica.

Il codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica è un codice fiscale di persona giuridica (11 caratteri numerici) la cui esistenza è verificata con l'anagrafica fiscale al momento della sua registrazione sull'IPA.

1.4 L'Ufficio di Fatturazione elettronica “Centrale”

Per ciascuna Amministrazione presente nell'IPA, è reso disponibile un Ufficio di fatturazione elettronica “Centrale” denominato “Uff_eFatturaPA” cui è associato il relativo servizio di fatturazione elettronica, in ottemperanza alla Circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 emanata dal Dipartimento delle Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il codice ufficio dell'Ufficio di fatturazione elettronica “Centrale” è una stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri i cui primi due caratteri sono “UF” (es. UFFH45T).



Tale ufficio e il servizio di fatturazione ad esso associato sono generati in automatico al momento dell'accreditamento dell'Amministrazione nell'IPA. Le informazioni utilizzate dall'IPA per la creazione dell'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" sono specificate nel paragrafo 2.5 "Gestione dell'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale". L'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" potrà essere utilizzato dagli operatori economici e dai loro intermediari per l'invio della fattura elettronica all'Amministrazione solo ed esclusivamente nel caso in cui i suddetti operatori economici non abbiano ricevuto la comunicazione del codice ufficio destinatario di fattura elettronica da parte dell'amministrazione e, pur avendo riscontrato la presenza dell'amministrazione sull'IPA non siano in grado di individuare in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso, l'Ufficio destinatario della fattura.

Al fine di evitare l'utilizzo improprio del Codice di fatturazione elettronica "Centrale", il SdI effettuerà sulle fatture elettroniche inviate agli Uffici di fatturazione elettronica "Centrali" i controlli e le verifiche specificate nelle Regole tecniche di cui all'allegato B al DM 55/2013.

L'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" potrà essere eliminato da parte dell'Amministrazione, secondo le istruzioni riportate al paragrafo § 2.5.3, solo ed esclusivamente dopo aver completato la registrazione sull'IPA di tutti gli uffici destinatari di fatturazione elettronica e le conseguenti attività di comunicazione dei relativi codici ufficio ai propri fornitori.



2. INDICAZIONI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

2.1 Procedure e modalità di interazione con l'IPA

Nell'ambito della documentazione pubblicata nella sezione “*Documentazione*” del sito web dell'IPA all'indirizzo www.indicepa.gov.it sono descritti ruoli, compiti e attività di competenza delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare nel documento “*Guida IndicePA Area Pubblica*” sono descritte le modalità di accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni all'IPA.

Nel manuale “*Guida IndicePA Area Riservata*” sono invece espone le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento dei dati della PA accreditata nell'IPA relativamente alla definizione delle proprie Aree organizzative Omogenee (AOO), delle proprie Unità Organizzative (UO) e dei Servizi messi a disposizione, compreso il servizio di Fatturazione Elettronica.

E' necessario che le pubbliche amministrazioni pongano particolare attenzione al processo di aggiornamento dei dati sull'IPA, che deve essere svolto secondo tempi e modalità tali da garantire il corretto funzionamento del processo di fatturazione elettronica con particolare riferimento ai servizi esposti dal Sistema di Interscambio (SdI): si raccomanda a tale proposito di consultare la documentazione pubblicata sul sito <http://www.fatturapa.gov.it/> nell'area Amministrazioni pubbliche.

2.2 Operazioni propedeutiche all'inserimento nell'IPA delle informazioni relative al servizio di fatturazione elettronica

Ai fini dell'inserimento delle informazioni relative al servizio di Fatturazione elettronica ogni amministrazione, deve preventivamente:

- (a) accreditarsi all'IPA, o (qualora fosse già accreditato), effettuare la procedura di “validazione” del proprio Codice Fiscale¹ al fine di assicurarne l'allineamento con i dati presenti nell'Anagrafe Tributaria;
- (b) pubblicare nell'IPA la propria struttura organizzativa.

2.2.1 Accreditamento all'IPA

L'accREDITAMENTO all'IPA consiste nella compilazione di un modulo on-line nel quale l'Amministrazione dichiara le informazioni di carattere generale relative alla propria organizzazione seguendo la procedura riportata nel citato documento “*Guida IndicePA Area Pubblica*”.

2.2.2 Pubblicazione della struttura organizzativa

Le Amministrazioni sono tenute alla pubblicazione della propria Struttura organizzativa, con particolare riferimento agli Uffici destinatari di fattura elettronica, attraverso l'apposita interfaccia

¹ vedi citato documento “*Guida IndicePA Area Riservata*”,

web dell'IPA. Come già anticipato, per ciascuno degli Uffici pubblicati, il sistema genererà un codice alfanumerico identificativo univoco di 6 caratteri.

2.3 L'Ufficio destinatario di fattura elettronica

L'IPA rende disponibile per ogni Amministrazione la struttura organizzativa comprensiva di tutte le unità organizzative così come registrata dall'Amministrazione stessa. L'Ufficio destinatario di fattura elettronica è un'Unità organizzativa (Ufficio) dell'Amministrazione per la quale è attivato lo specifico servizio di "Fatturazione elettronica".

Qualora l'ufficio individuato dall'Amministrazione sia già presente nell'IPA, sarà sufficiente attivare il servizio di "Fatturazione elettronica" per quell'ufficio, seguendo quanto descritto al successivo paragrafo §2.4.1.

Nel caso l'Ufficio debba essere creato ex novo, l'Amministrazione dovrà completare le informazioni indicate al paragrafo § 2.3.1, seguendo la procedura di creazione di un Ufficio generico riportata nel documento "*Guida IndicePA Area Riservata*" ed attivare successivamente il servizio di fatturazione elettronica.

2.3.1 Creazione di un Ufficio

L'Amministrazione che deve creare ex novo nell'IPA un Ufficio per la ricezione della fattura elettronica dovrà dare vita preventivamente ad un Ufficio generico, inserendo le informazioni indicate nella Tabella 1 che segue.

N	Campo	Descrizione	Note
1)	Codice Ufficio	E' il codice dell'ufficio assegnato dall'Amministrazione, tale codice è unico per l'Ente.	Il campo è obbligatorio e deve essere compilato dall'Amministrazione. Il campo non è modificabile dopo il primo salvataggio.
2)	Codice Univoco Ufficio	Stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri. E' il Codice che identifica univocamente l'Ufficio all'interno dell'IPA. Tale codice è assegnato automaticamente dall'IPA al momento del salvataggio dell'Ufficio.	Il campo è valorizzato dal sistema e non è modificabile.
3)	Nome Ufficio	E' la denominazione dell'Ufficio.	Il campo è obbligatorio e modificabile e deve essere compilato dall'Amministrazione.
4)	Area organizzativa	Riporta l'eventuale Area organizzativa omogenea a cui l'ufficio appartiene.	Il campo è valorizzato dal sistema e non è modificabile.
5-9)	Regione, Provincia, Comune, Indirizzo, CAP	I 5 campi permettono l'inserimento dell'indirizzo fisico dell'Ufficio.	I campi sono obbligatori e modificabili e devono essere compilati dall'Amministrazione.
10-	Telefono, Fax	I 2 campi permettono di inserire i riferimenti telefonici	I campi sono

N	Campo	Descrizione	Note
11)		dell'Ufficio.	opzionali.
12)	Indirizzo e-mail	Indirizzo e-mail dell'ufficio, può essere un indirizzo PEC, CEC-PAC o un indirizzo di e-mail semplice. L'indirizzo e-mail dell'ufficio sarà validato direttamente dall'interfaccia web dell'IPA attraverso l'invio di un messaggio alla casella indicata.	Il campo è obbligatorio e modificabile e deve essere compilato dall'Amministrazione.
13)	Nome responsabile	Nome del responsabile dell'Ufficio.	Il campo è obbligatorio e modificabile e deve essere compilato dall'Amministrazione.
14)	Cognome responsabile	Cognome del responsabile dell'Ufficio.	Il campo è obbligatorio e modificabile e deve essere compilato dall'Amministrazione.
15)	E-mail Responsabile	E-mail del responsabile dell'Ufficio.	Il campo è opzionale e modificabile deve essere compilato dall'Amministrazione.
16)	Telefono Responsabile	Numero telefonico del responsabile dell'Ufficio.	Il campo è opzionale e modificabile e deve essere compilato dall'Amministrazione.

Tabella 1 – Campi dell'interfaccia web per la creazione di una Unità organizzativa (Ufficio) nell'IPA

2.3.2 Aggiornamento di un Ufficio

L'Amministrazione che intenda aggiornare le informazioni relative ad un Ufficio potrà modificare le informazioni così come indicato nella già citata Tabella 1. Gli unici campi non modificabili dall'Amministrazione in fase di aggiornamento sono: il campo "Codice Ufficio" e i campi generati automaticamente dall'IPA "Codice Univoco Ufficio" e "Area Organizzativa". Come specificato al paragrafo § 2.5 per un Ufficio di Fatturazione Elettronica "Centrale" il campo "Nome Ufficio" non è modificabile.

2.3.3 Eliminazione di un Ufficio

L'eliminazione di un Ufficio è consentita dall'IPA. L'eliminazione di un Ufficio implica l'eliminazione di tutti i servizi ad esso associati ivi compreso il servizio di "Fatturazione elettronica". Per tale motivo al fine di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione, l'Amministrazione, prima di effettuare la cancellazione di un Ufficio destinatario di fatturazione elettronica, è tenuta ad ottemperare agli obblighi di disattivazione del canale trasmissivo presso lo SdI e di comunicazione ai fornitori, così come indicato al paragrafo § 2.6.

2.4 Il servizio di Fatturazione elettronica

L'Amministrazione che intende creare un Ufficio destinatario di fattura-elettronica, dopo aver individuato un Ufficio già esistente nella propria struttura organizzativa o aver creato un ufficio ex novo secondo quanto descritto al paragrafo § 2.3.1, dovrà attivare per il suddetto Ufficio il servizio di Fatturazione elettronica

2.4.1 Inserimento del servizio di Fatturazione elettronica

L'Amministrazione potrà inserire nell'IPA, per ogni Ufficio deputato alla ricezione della fatturazione elettronica, il servizio di "Fatturazione elettronica" inserendo, per mezzo dell'apposita interfaccia web, le informazioni indicate nella successiva Tabella 2. La descrizione dettagliata del processo di associazione ad un Ufficio del servizio di fatturazione elettronica è riportata nel documento "*Guida IndicePA Area Riservata*".

N	Campo	Descrizione	Note
1)	Codice Univoco Ufficio	Stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri. E' il Codice che identifica univocamente l'Ufficio all'interno dell'IPA. Tale codice è assegnato automaticamente dall'IPA al momento del salvataggio dell'Ufficio. E' il Codice Univoco Ufficio che deve essere comunicato ai fornitori per l'invio della fattura.	Il campo è valorizzato dal sistema e non è modificabile.
2)	Nome servizio	Nome del servizio di fatturazione elettronica Il valore predefinito per il servizio di fatturazione elettronica è " FATTURAZIONE "	Il campo è valorizzato dal sistema e non è modificabile.
3)	Canale trasmissivo	Indica il canale di trasmissione scelto dall'Amministrazione per ricevere dallo SdI le fatture elettroniche. I 3 valori selezionabili fanno riferimento alle modalità previste per la trasmissione delle fatture dallo SdI all'Amministrazione e sono i seguenti: " PEC ", " SPCOOP ", " SDIFTP " I dettagli sulle modalità di trasmissione previste sono riportati nel documento "Specifiche tecniche operative delle Regole tecniche di cui all'Allegato B al DM n. 55 del 3 aprile 2013".	Il campo è obbligatorio e modificabile e deve essere compilato dall'Amministrazione.
4)	Data di avvio del servizio di F.E.	Data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è reso operativo per la ricezione della fattura elettronica. Tale data deve essere comunicata ai fornitori unitamente al Codice Univoco Ufficio. Il campo è valorizzato dal sistema secondo le regole : - 6 giugno 2014 per le PA di cui all'art. 6 c. 2 del DM n. 55 del 3 aprile 2013": Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale indicati nell'elenco ISTAT delle PA, comprese le loro unità periferiche"; - 31 marzo 2015 per tutte le PA indicate all'art. 6 c. 3 del DM n. 55 del 3 aprile 2013" e per le Amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007.	Il campo è obbligatorio ed è valorizzato dal sistema, il valore potrà essere modificato dall'Amministrazione in caso di avvio anticipato del servizio di fatturazione elettronica.



N	Campo	Descrizione	Note
		<p>Le PA che intendono rendere operativo il servizio di fatturazione elettronica anticipatamente rispetto agli obblighi di cui al c.2 e 3. dell'Art. 6 del Dm n. 55 del 4 aprile 2013 potranno modificare, anticipandola, tale data fermi restando gli obblighi di cui all'art. 6 c. 1 del Dm n. 55 del 4 aprile 2013.</p> <p>Il campo è vincolato e non potrà assumere valori superiori a quelli di decorrenza degli obblighi di legge.</p>	
5)	Codice fiscale del servizio F.E.	<p>Codice fiscale dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica. E' un codice fiscale di persona giuridica (11 caratteri numerici). Il sistema propone quale valore predefinito il codice fiscale dell'Amministrazione (indicato nel nodo "radice IPA"), il campo è modificabile e può essere inserito un codice fiscale differente da quello proposto automaticamente. Prima del salvataggio il sistema procede alla verifica dell'esistenza del codice fiscale inserito interrogando l'Anagrafe tributaria. La registrazione di un codice fiscale valido è condizione bloccante per la conclusione della procedura di attivazione del servizio di fatturazione elettronica.</p>	<p>Il campo è obbligatorio e modificabile ed è valorizzato dal sistema con il valore del codice fiscale dell'amministrazione.</p>
6)	Ultima data di Validazione del C.F.	<p>Data di validazione del codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica. Il campo è valorizzato automaticamente dal sistema alla data di verifica del codice fiscale con l'Anagrafica fiscale.</p>	<p>Il campo è valorizzato dal sistema e non è modificabile</p>
7)	Telefono del responsabile del servizio	<p>Telefono del responsabile del servizio di fatturazione elettronica</p>	<p>Il campo è obbligatorio e modificabile e deve essere compilato dall'Amministrazione.</p>
8)	Mail del responsabile del servizio	<p>E-Mail del responsabile del servizio di fatturazione elettronica. L'indirizzo e-mail del responsabile nel caso della fatturazione elettronica viene utilizzata dallo SdI per eventuali comunicazioni da inoltrare all'Ufficio.</p>	<p>Il campo è obbligatorio e modificabile e deve essere compilato dall'Amministrazione.</p>
9)	Intermediario del servizio	<p>Specifica se l'Ufficio si avvale di un intermediario per il servizio di fatturazione elettronica.</p> <p>Valori ammessi "SI", "NO"</p>	<p>Il campo è obbligatorio e modificabile e deve essere compilato dall'Amministrazione.</p>
10)	PEC del servizio di fatturazione	<p>Indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata dal servizio di fatturazione elettronica qualora il canale trasmissivo prescelto sia la PEC (vedi il campo n.3 "Canale Trasmissivo").</p> <p>E' l'indirizzo di PEC dell'Amministrazione al quale lo SdI invia la fatture elettroniche. Se l'ufficio si avvale di un intermediario l'indirizzo di PEC sarà quello del soggetto intermediario che, per conto dell'ufficio, gestisce le fatture elettroniche.</p> <p>L'indirizzo di posta elettronica definito per il servizio è un indirizzo di posta certificata che deve essere qualificato utilizzando il pulsante "verifica" L'inserimento di un indirizzo PEC valido è condizione bloccante per la conclusione della procedura di attivazione del servizio di fatturazione elettronica. La procedura di validazione,</p>	<p>Il campo è obbligatorio qualora sia stato scelto il canale trasmissivo PEC. Il campo è modificabile.</p>

N	Campo	Descrizione	Note
		descritta nel dettaglio nella "Guida IndicePA Area Riservata" prevede nel caso di mancata validazione dell'indirizzo PEC, l'invio di un messaggio di allarme all'indirizzo email del responsabile del servizio. Il servizio di fatturazione elettronica non sarà attivo fino al completamento con esito positivo della procedura di validazione dell'indirizzo PEC.	
11)	URI	Indica la stringa che identifica univocamente il servizio utilizzato dall'Amministrazione per la ricezione della fattura elettronica dallo SdI nel caso in cui il canale trasmissivo prescelto sia il canale "SPCOOP" o SDIFTP" (vedi il campo n.3 "Canale Trasmissivo"). L'interfaccia web dell'IPA verifica che l'URI indicato sia già stato accreditato presso lo SdI. Le Amministrazioni dovranno pertanto preventivamente procedere all'accredimento dell' URI presso il Sistema di Interscambio, operazione per la quale si rimanda alle indicazioni riportate all'indirizzo http://www.fatturapa.gov.it/ . L'inserimento di un indirizzo URI accreditato è condizione bloccante per la conclusione della procedura di attivazione del servizio di fatturazione elettronica.	Il campo è obbligatorio qualora sia stato scelto il canale trasmissivo SPCOOP o SDIFTP.

Tabella 2 – Campi dell'interfaccia web per l'inserimento del servizio di "Fatturazione elettronica"

2.4.2 Aggiornamento del servizio di Fatturazione elettronica

L'Amministrazione che abbia necessità di aggiornare le informazioni relative al servizio di fatturazione elettronica potrà modificare le informazioni richiamate in precedenza nella Tabella 2.

Con particolare riferimento all'aggiornamento del canale di trasmissione utilizzato per la ricezione delle fatture elettroniche, tale aggiornamento potrà essere pubblicato nell'IPA, solo a valle del completamento della procedura di validazione del nuovo canale attraverso le procedure messe a disposizione dal SdI.

Pertanto l'Amministrazione, ai fini del buon funzionamento del processo, non potrà disattivare il canale già attivo fino al completamento della suddetta procedura.

2.4.3 Eliminazione del servizio di Fatturazione elettronica

L'eliminazione del servizio di fatturazione elettronica associato ad un Ufficio è consentita solo a valle del completamento della procedura di disattivazione del canale eventualmente accreditato presso il SdI. Tale procedura di disattivazione è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it. Al fine di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione, l'Amministrazione, prima di effettuare la cancellazione di un Ufficio destinatario di fatturazione elettronica, è tenuta ad ottemperare agli obblighi di comunicazione ai fornitori descritti al paragrafo § 2.6.

2.5 Gestione dell'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale"

Come indicato nel paragrafo §1.4 per ciascuna Amministrazione presente sull'IPA, è generato in automatico l'Ufficio di fatturazione elettronica centrale e il relativo servizio di fatturazione elettronica.

2.5.1 Creazione dell'Ufficio e del servizio di fatturazione elettronica "Centrale"

La procedura di creazione dell'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" valorizza le informazioni necessarie per la creazione di un Ufficio come indicato nella successiva Tabella 3.

N	Campo	Valore	Note
1)	Codice Ufficio	"Uff_eFatturaPA"	Il campo è valorizzato dal sistema e non è modificabile.
2)	Codice Univoco Ufficio	Stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri i cui primi due caratteri sono "UF" (es. UFH45T).	Il campo è valorizzato dal sistema e non è modificabile.
3)	Nome Ufficio	"Uff_eFatturaPA"	Il campo è valorizzato dal sistema e non è modificabile.
4)	Area organizzativa	<<vuoto>>	L'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" non può essere associato ad alcuna AOO.
5-9)	Regione, Provincia, Comune, Indirizzo, CAP	Sono valorizzati con gli stessi dati indicati e nel "nodo radice" IPA dell'Amministrazione come dati della sede legale dell'ente.	I campi sono valorizzati dal sistema e sono modificabili.
10-11)	Telefono, Fax	<<vuoto>>	I campi sono lasciati vuoti dalla procedura automatica di creazione dell'Ufficio FE Centrale. Qualora l'Amministrazione accedesse in modifica alle informazioni del servizio, i campi potranno essere compilati in quanto informazione opzionali nella normale procedura di creazione e modifica di una unità organizzativa. Il campo è modificabile.
12)	Indirizzo e-mail	Indirizzo e-mail dell'Amministrazione così come indicato e validato nel "nodo radice" IPA dell'Amministrazione.	Il campo è valorizzato dal sistema ed è modificabile.
13)	Nome responsabile	E' valorizzato con il nome del Responsabile dell'ente indicato nel "nodo radice" dell'Amministrazione.	Il campo è valorizzato dal sistema ed è modificabile.
14)	Cognome responsabile	E' valorizzato con il cognome del Responsabile dell'ente indicato nel "nodo radice" dell'Amministrazione.	Il campo è valorizzato dal sistema ed è modificabile.



N	Campo	Valore	Note
15)	E-mail Responsabile	<<vuoto>>	I campi sono lasciati vuoti dalla procedura automatica di creazione dell'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale". Qualora l'Amministrazione accedesse in modifica alle informazioni del servizio, i campi potranno essere compilati in quanto informazione opzionali nella normale procedura di creazione e modifica di una unità organizzativa. I campi sono modificabili.
16)	Telefono Responsabile	<<vuoto>>	

Tabella 3 – Informazioni relative all'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" così come valorizzate dalla procedura automatizzata di creazione dell'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale"

La procedura automatizzata di creazione dell'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" valorizza le informazioni necessarie per la creazione del servizio di fatturazione elettronica ad esso associato utilizzando le informazioni pubblicate dall'Amministrazione sul nodo radice, come indicato nella successiva Tabella 4.

N	Campo	Valore	Note
1)	Codice Univoco Ufficio	Stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri i cui primi due caratteri sono "UF" (es. UFH45T).	Il campo è valorizzato dal sistema e non è modificabile.
2)	Nome servizio	" FATTURAZIONE "	Il campo è valorizzato dal sistema e non è modificabile.
3)	Canale trasmissivo	" PEC "	Il campo è valorizzato dal sistema ed è modificabile.
4)	Data di avvio del servizio di F.E.	Data a partire dalla quale l'Amministrazione cui l'ufficio appartiene è obbligata alla ricezione della fatturazione elettronica secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3 del DM n. 55 del 3 aprile 2013. Tali date sono esplicitate al paragrafo §1.3.2.	Il campo è obbligatorio ed è valorizzato dal sistema, il valore è modificabile e potrà essere modificato dall'Amministrazione in caso di avvio anticipato del servizio di fatturazione elettronica.
5)	Codice fiscale del servizio F.E.	Codice fiscale dell'Amministrazione così come indicato e validato nel "nodo radice" IPA dell'Amministrazione.	Il campo è obbligatorio, è valorizzato dal sistema ed è modificabile.
6)	Ultima data di Validazione del C.F.	Data di validazione del codice fiscale del "nodo radice" IPA dell'Amministrazione.	Il campo è valorizzato dal sistema e non è modificabile.
7)	Telefono del responsabile del servizio	<<vuoto>>	Il campo è lasciato vuoto dalla procedura automatica di creazione dell'Ufficio FE Centrale. Qualora l'Amministrazione accedesse in modifica alle informazioni del servizio, il campo dovrà essere compilato in quanto informazione obbligatoria nella normale procedura di modifica del servizio di fatturazione. Il campo è modificabile

N	Campo	Valore	Note
8)	Mail del responsabile del servizio	<<vuoto>>	Il campo è lasciato vuoto dalla procedura automatica di creazione dell'Ufficio FE Centrale. Qualora l'Amministrazione accedesse in modifica alle informazioni del servizio, il campo dovrà essere compilato in quanto informazione obbligatoria nella normale procedura di creazione e modifica del servizio di fatturazione. Il campo è modificabile
9)	Intermediario del servizio	"NO"	Il campo è valorizzato dal sistema ed è modificabile.
10)	PEC del servizio di fatturazione	Indirizzo PEC dell'Amministrazione così come indicato e validato nel "nodo radice" IPA dell'Amministrazione.	Il campo è valorizzato dal sistema ed è modificabile.
11)	URI	<<vuoto>>	Il campo è modificabile ed è obbligatorio qualora l'Amministrazione in una successiva modifica dei dati del servizio "centrale" di fatturazione elettronica scelga come canale trasmissivo SPCOOP o SDIFTP.

Tabella 5 – Informazioni necessarie per la creazione del servizio di fatturazione elettronica così come valorizzate dalla procedura automatizzata di creazione dell'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale"

2.5.2 Aggiornamento dell'Ufficio e del servizio di fatturazione elettronica "Centrale"

L'Amministrazione potrà modificare l'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" e il relativo servizio di fatturazione elettronica, modificando e completando le informazioni richieste nelle normali procedure di creazione e aggiornamento di un Ufficio e del servizio di fatturazione elettronica secondo quanto descritto nelle Tabelle 1 e 3.

Unica eccezione rispetto alla procedura di aggiornamento di un Ufficio generico: il nome dell'ufficio "**Uff_eFatturaPA**" è un dato non modificabile dall'Amministrazione.

2.5.3 Eliminazione dell'Ufficio e del servizio di fatturazione elettronica "Centrale"

L'eliminazione dell'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" e del relativo servizio di fatturazione elettronica è consentita solo nel caso in cui l'amministrazione abbia completato il caricamento di tutti gli uffici destinatari di Fatturazione Elettronica e dei relativi Servizi di fatturazione associati, nonché di aver comunicato ai propri fornitori i codici ufficio e l'associazione ai contratti in essere.

L'amministrazione potrà procedere alla eliminazione dell'Ufficio di fatturazione elettronica "centrale" trascorsi 12 mesi dalla decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica di cui all'articolo 6 commi 2 e 3 del DM n. 55/2013.



L'eliminazione dell'Ufficio di fatturazione elettronica "centrale" sarà resa operativa previo invio all'Agenzia dell'Italia digitale di una richiesta di cancellazione secondo la procedura dettagliatamente descritta nel documento "Guida IndicePA Area Riservata".

2.6 Obblighi della PA

2.6.1 Comunicazione del "codice ufficio" ai fornitori

Così come prescritto negli allegati C e D del DM n. 55 del 3 aprile 2013, le Amministrazioni garantiscono il buon funzionamento del processo di fatturazione, mettendo i propri fornitori nelle condizioni di inserire nelle fatture emesse il corretto Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fattura elettronica.

A tale scopo le Amministrazioni comunicano ai fornitori il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fattura elettronica e la data a partire dalla quale il relativo servizio di fatturazione elettronica è operativo per la ricezione della fattura.

In particolare per ciascun fornitore le Amministrazioni indicano l'elenco dei contratti vigenti specificando per ciascun contratto il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fattura elettronica rilasciato dall'IPA e la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è operativo, con un preavviso di almeno 30 giorni solari rispetto a tale data.

A titolo di esempio è riportato, in allegato A, uno schema esemplificativo di lettera per la comunicazione dei codici degli Uffici di fatturazione elettronica ai fornitori.

Per i futuri contratti di fornitura, le Amministrazioni indicano il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica quale dato obbligatorio, da inserire nel contratto, ai fini della stipula dello stesso.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici" e D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante norme per il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", le Amministrazioni pubblicano altresì sui propri siti internet, insieme alle informazioni relative ai propri contratti di fornitura in essere anche i Codici identificativi degli Uffici destinatari di fatturazione elettronica ad essi associati.

Nel caso di eliminazione dall'IPA di un Ufficio destinatario di fatturazione elettronica o di un servizio di fatturazione elettronica, l'Amministrazione comunica tempestivamente ai fornitori tale eliminazione con almeno 60 giorni solari di preavviso indicando il Codice dell'Ufficio di fatturazione elettronica che sostituisce l'Ufficio eliminato e la data a partire dalla quale il relativo servizio di fatturazione elettronica sarà operativo per la ricezione della fattura.

2.6.2 Tempestivo e corretto aggiornamento dell'IPA

L'aggiornamento dei dati identificativi degli uffici destinatari delle fatture elettroniche dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni "in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche", rispettando i termini di comunicazione di tali dati ai propri fornitori già indicati al precedente paragrafo §2.6.1 e i tempi definiti nei commi da 1 a 4 dell'articolo 6 del Decreto Ministeriale sulla Fatturazione elettronica che garantiscono la trasmissione della fattura in via esclusivamente elettronica.

3. INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

3.1 Fruibilità delle informazioni relative al servizio di Fatturazione elettronica pubblicate nell'IPA

L'IPA rende disponibili agli operatori economici e ai loro intermediari i Codici univoci per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica delle Pubbliche Amministrazioni. Una trattazione esaustiva delle modalità di fruizione delle informazioni rese disponibili dall'IPA è contenuta nel documento "Guida IndicePA Area Pubblica" pubblicato all'indirizzo <http://www.indicepa.gov.it/documentale/documentazione.php>.

Di seguito sono riportate indicazioni operative per il reperimento delle informazioni sull'IPA con particolare riferimento alla Fatturazione elettronica.

I dati presenti nell'IPA possono essere consultati in modalità pubblica o in modalità riservata.

In modalità pubblica le informazioni sono accessibili tramite:

- l'interfaccia web del sito www.indicepa.gov.it;
- i dataset conformi allo standard Open Data pubblicati sul sito www.indicepa.gov.it.

In modalità riservata è possibile accedere ai dati tramite un'interfaccia che utilizza il protocollo LDAP.

3.1.1 Sito Web

L'IPA è disponibile all'indirizzo www.indicepa.gov.it.

Gli Uffici destinatari di fatturazione elettronica di una Amministrazione possono essere individuati sull'IPA cercando l'Amministrazione di interesse mediante una delle modalità di ricerca messe a disposizione dal sito IndicePA. Una volta individuata l'Amministrazione cliccando sul simbolo "€" si accede all'elenco degli Uffici destinatari di fatturazione elettronica dell'ente (vedi Fig. 1).



Figura 1 – Il simbolo dell'euro di colore arancio indica la presenza di Uffici destinatari di fatturazione elettronica per l'Amministrazione

Il simbolo dell'euro nell'ambito sito web di IPA indica il servizio di fatturazione elettronica. Il simbolo € di colore arancio indica la presenza di Uffici destinatari di fatturazione elettronica, il simbolo € di colore grigio indica l'assenza di servizi di fatturazione elettronica.

Gli Uffici destinatari di fatturazione elettronica di una Amministrazione possono essere individuati sull'IPA mediante l'utilizzo delle seguenti funzionalità di ricerca avanzata disponibili all'indirizzo <http://www.indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php> :

- ricerca per Codice univoco Ufficio;
- ricerca per Codice fiscale.

I campi contenenti i dati utili al processo di fatturazione elettronica fruibili da interfaccia web sono riportati in Tabella 5 colonna A.

N	A Campo Interfaccia Web	B Attributo Open data	C Attributo LDAP	Descrizione
1)	Denominazione Ente	des_amm	description	Denominazione dell'Amministrazione così come da essa stessa certificata.
2)	Codice Univoco ufficio	cod_uni_ou	codiceUO	Stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri. E' il Codice univoco che identifica l'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica ed è l'informazione che gli Operatori economici fornitori della P.A. devono inserire obbligatoriamente nell'elemento "CodiceDestinatario" presente nel tracciato della Fattura elettronica (cfr. Allegato A al DM n. 55 del 3 aprile 2013) al fine dell'identificazione univoca, dell'Ufficio destinatario della fattura elettronica. Per gli Uffici di fatturazione elettronica centrali i primi due caratteri sono "UF" (es. UFH45T). E' il
3)	Nome dell'ufficio	des_ou	description	Denominazione dell'Ufficio così come certificata dall'Amministrazione di appartenenza.
4)	Data di avvio del servizio di F.E.	dt_avvio_fe	dataAvvioSFE	Data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica sarà reso operativo dall'Amministrazione per l'invio della fattura elettronica. Il campo potrà assumere i seguenti valori: <ol style="list-style-type: none"> a) 6 giugno 2014 per le PA di cui all'art. 6 c. 2 del DM n. 55 del 3 aprile 2013": Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale indicati nell'elenco ISTAT delle PA, comprese le loro unità locali"; b) minore del 6 giugno 2014 per le PA di cui alla precedente lettera a) che avranno avviato volontariamente il servizio di fatturazione elettronica anticipatamente rispetto ai termini di legge stipulando accordi con tutti i propri fornitori nei termini dell'art. 6 c. 1 del Dm n. 55 del 4 aprile 2013. c) 31 marzo 2015 per tutte le PA indicate all'art. 6 c. 3 del DM n. 55 del 3 aprile 2013" e per le Amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007.; d) minore del 31 marzo 2015 per le PA di cui alla precedente lettera c) che avranno avviato volontariamente il servizio di fatturazione

N	A Campo Interfaccia Web	B Attributo Open data	C Attributo LDAP	Descrizione
				elettronica anticipatamente rispetto ai termini di legge stipulando accordi con tutti i propri fornitori nei termini dell'art. 6 c. 1 del Dm n. 55 del 4 aprile 2013.
5)	Cod. fisc. del servizio di F.E.	cf	codiceFiscaleSFE	Codice fiscale dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica. E' un codice fiscale di persona giuridica (11 caratteri numerici). Il codice fiscale è validato con l'anagrafica fiscale durante la fase di registrazione da parte dell'Amministrazione.
6)	Ultima data validaz. del c.f.	dt_verifica_cf	dataVerificaCF SFE	E' la data alla quale è stata effettuata la validazione del codice fiscale dell'Ufficio con l'anagrafica fiscale.
7)	Regione dell'ufficio	regione	regione	Dati identificativi dell'indirizzo fisico dell'ufficio così come certificati dall'Amministrazione al momento del loro inserimento sull'IPA.
8)	Provincia dell'ufficio	provincia	provincia	
9)	Comune dell'ufficio	comune	l	
10)	Indirizzo dell'ufficio	indirizzo	street	
11)	Cap dell'ufficio	cap	postalcode	

Tabella 5 – Informazioni dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica fruibili da interfaccia web, open data LDAP.

3.1.2 Open data

I dati presenti nell'IPA sono accessibili mediante il download di dataset conformi allo standard Open Data, il cui insieme permette di ricostruire la base dati pubblica di IPA. I dataset sono disponibili alla pagina web all'indirizzo www.indicepa.gov.it/documentale/opendata.php.

In particolare i dataset utili al processo di fatturazione elettronica sono contenuti nei file:

- Amministrazioni;
- Unità Organizzative;
- Servizi Fatturazione Elettronica.

Gli attributi dei dataset open data contenenti i dati utili al processo di fatturazione elettronica sono riportati in tabella 5 colonna B.

I dataset sono aggiornati ogni 24 ore, alle ore 6.00 del mattino.



3.1.3 LDAP

Le informazioni contenute nell'IPA sono accessibili in modalità riservata tramite un'interfaccia che utilizza il protocollo LDAP, previo accreditamento attraverso la compilazione del modulo disponibile all'indirizzo: www.indicepa.gov.it/registr-user-ldap/registrazione-form1.php.

Gli attributi LDAP contenenti i dati utili al processo di fatturazione elettronica sono riportati in tabella 5 colonna C.

Le informazioni dell'IPA disponibili mediante protocollo LDAP sono aggiornate ogni 24 ore, alle ore 6.00 del mattino.

3.2 Contratti di fornitura in corso

Al fine del corretto funzionamento del processo di fatturazione si raccomanda agli operatori economici o ai loro intermediari di richiedere il codice identificativo dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica alle Amministrazioni per tutti i contratti attualmente in corso ed in via preventiva rispetto alla data di decorrenza della procedura prevista dal decreto.

3.3 Nuovi contratti di fornitura

Per tutti i futuri contratti di fornitura, gli operatori economici sono tenuti a richiedere il codice identificativo dell'ufficio destinatario di fatturazione elettronica quale dato obbligatorio ai fini della stipula del contratto.

3.4 Utilizzo dell'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale"

Si ribadisce che l'Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" potrà essere utilizzato dagli operatori economici e dai loro intermediari per l'invio della fattura elettronica all'Amministrazione solo ed esclusivamente nel caso in cui non abbia ricevuto la comunicazione del codice ufficio destinatario di fattura elettronica da parte dell'amministrazione e, pur avendo riscontrato la presenza dell'amministrazione sull'IPA non sia in grado di individuare in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso, l'Ufficio destinatario della fattura.

Al fine di evitare l'utilizzo improprio del codice dell'Ufficio di fatturazione elettronica "centrale", il SdI effettuerà sulle fatture elettroniche inviate agli Uffici di fatturazione elettronica "Centrali" i controlli e le verifiche specificate nelle Regole tecniche di cui all'allegato B al DM 55/2013.



4. PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE OPERATIVE

Le presenti “Specifiche operative per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici, delle amministrazioni, destinatari della fatturazione elettronica” sono aggiornate a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale e pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it.

Sullo stesso sito è pubblicata, nella sezione Documentazione, la Guida ai servizi dell’IPA, nonché i moduli elettronici per l’accreditamento delle Amministrazioni.



ALLEGATO A – Schema di lettera di comunicazione dei Codici Ufficio di fatturazione elettronica ai fornitori.

Schema esemplificativo di lettera per la comunicazione dei codici degli Uffici di fatturazione elettronica ai fornitori.

Spett.le Società/Operatore Economico,

Oggetto: comunicazione dei Codici identificativi degli uffici destinatari della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal <<data di decorrenza dell'obbligo>>, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013.

Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e

trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Quanto sopra premesso, si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate a far data dal <<data di decorrenza dell'obbligo>> le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere.

Codice Univoco Ufficio	Oggetto del contratto	CIG	CUP	<<Altro identificativo>>

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Unitario Progetto	<CodiceCUP>
Codice Identificativo Gara	<CodiceCIG>
<<altra informazione>>	<<altro elemento>>

Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

FINE DOCUMENTO